

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 2 marzo 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.);

VISTA la propria delibera del 15 giugno 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per l’estensione oggettiva del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.), (di seguito, “Banca Popolare di Vicenza” o “Banca”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, capogruppo dell’omonimo Gruppo Banca Popolare di Vicenza, attualmente decima realtà bancaria in Italia per totale attivo¹. Nell’esercizio 2015, Banca Popolare di Vicenza ha realizzato un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 3,7 miliardi di euro;
2. L’associazione di consumatori “Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino”;
3. L’associazione di consumatori “Altroconsumo”.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista consistenti nell’aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori - mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “mutui soci” riservati ai soci - all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili (di seguito collettivamente, “titoli”), con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori. Tali comportamenti hanno avuto particolare sviluppo nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale della Banca negli anni 2013 e 2014, al fine di giungere al successo delle medesime e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati. Gli obiettivi in questione si sostanziavano nel raggiungimento di determinati *ratio* patrimoniali in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e nella crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari².

¹ Cfr. <http://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/home/Corporate-Governance/chiSiamo.html>.

² Come risulta, infatti, anche dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione presenti nei documenti di bilancio degli anni 2013 e 2014 (visionabili sul sito www.popolarevicenza.it nella sezione “Investor Relations”, sottosezione “Bilanci e Relazioni”), la finalità delle operazioni di aumento di capitale di tali anni era: “consentire da un lato di acquisire le risorse patrimoniali necessarie per cogliere eventuali opportunità di crescita per linee esterne, dall’altro di raggiungere i migliori standard di mercato europei in termini di patrimonializzazione, in vista del prossimo passaggio alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea”.

5. Nel caso dei suddetti “mutui soci”, più precisamente, i consumatori e, in particolare, i consumatori non soci, sono stati condizionati, al fine di ottenere gli stessi: *i*) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni), necessari per diventare soci e poter accedere ai prodotti di mutuo *de quibus* riservati ai soci e *ii*) a non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate. Inoltre, questi consumatori sono stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la prospettazione della necessità di detenere un rapporto di conto corrente collegato al mutuo e della possibilità di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci, senza essere informati, peraltro, circa la non obbligatorietà dell’apertura di un conto presso la medesima banca erogatrice del mutuo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

6. In data 8 marzo 2016, è stato comunicato alla Banca Popolare di Vicenza l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10363 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo.

7. In tale sede, veniva ipotizzata l’aggressività della condotta posta in essere dalla Banca consistente nell’aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di accettazione di questi titoli. Tale condotta era idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, nella misura in cui la Banca Popolare di Vicenza avrebbe prospettato agli stessi di poter accedere a mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente solo sottoscrivendo titoli della Banca, peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca.

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire

informazioni e relativa documentazione, tra l'altro, circa il numero di mutui, prestiti personali e aperture di credito in conto corrente, erogati a consumatori nel periodo oggetto di accertamento istruttorio, con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato attraverso lo stesso prodotto di finanziamento concesso.

9. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale/Direzione Generale a Vicenza e presso alcune filiali della Banca, a seguito dei quali sono state acquisite al fascicolo informazioni e documentazione anche interna inerente, tra l'altro, alle operazioni di aumento di capitale della Banca effettuate negli anni 2013 e 2014 (circolari, manuali, etc.), alle offerte di prodotti riservate ai soci nonché alle risultanze dell'attività ispettiva condotta dalla Banca centrale europea (BCE) nel 2015 con il supporto delle funzioni aziendali della Banca ed i successivi approfondimenti interni effettuati.

10. Nelle date dell'11 e del 22 marzo 2016, sono pervenute le istanze di partecipazione al procedimento delle associazioni di consumatori "Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino" e "Altroconsumo", accolte rispettivamente nelle date del 16 e 25 marzo 2016.

11. Banca Popolare di Vicenza ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e nei verbali di accertamento ispettivi in data 11 aprile 2016 e ha inviato una prima memoria difensiva in data 18 aprile 2016.

12. In data 22 aprile 2016, è stato esteso oggettivamente il procedimento all'ulteriore condotta posta in essere da Banca Popolare di Vicenza in violazione degli artt. 20, comma 2, 24, 25 e dell'art. 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, attraverso la quale si è anche esplicitata la citata pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del procedimento. In aggiunta, infatti, alle contestazioni avanzate nella comunicazione di avvio, con la comunicazione di integrazione oggettiva è stato altresì contestato al professionista di aver nei fatti indotto i consumatori e, in particolare, i consumatori non soci: *i)* a sottoscrivere prodotti di "mutuo soci", acquistando pacchetti di azioni della Banca per assumerne la qualifica e, al fine di mantenerla e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate, a non vendere tali pacchetti azionari; *ii)* ad aprire contestualmente anche dei "conti correnti soci", con la prospettazione della necessità di instaurare un nuovo rapporto di conto corrente e della possibilità di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci,

ovvero con l'omessa indicazione circa la non obbligatorietà dell'apertura dello stesso presso la medesima banca erogatrice del finanziamento.

13. Contestualmente all'ampliamento dell'oggetto del procedimento con riferimento all'ulteriore comportamento sopra descritto, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della condotta in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione, tra l'altro, circa il numero di "mutui soci" e di quelli rispetto ai quali era stata richiesta l'apertura di un conto corrente soci, erogati a consumatori nel periodo oggetto di accertamento istruttorio.

14. In data 9 maggio 2016, è pervenuta documentazione da parte dell'associazione di consumatori "Altroconsumo", successivamente integrata in data 19 maggio 2016.

15. Con memoria pervenuta in data 20 maggio 2016, Banca Popolare di Vicenza ha fornito chiarimenti e delucidazioni circa l'ulteriore condotta contestata nonché ha dato riscontro alla richiesta d'informazioni contenuta nell'integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento.

16. In data 28 giugno 2016, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

17. Banca Popolare di Vicenza ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 29 marzo e del 6 e 19 luglio 2016.

18. In data 18 luglio 2016, Banca Popolare di Vicenza ha presentato la propria memoria conclusiva.

19. In data 22 luglio 2016, è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia.

20. In data 25 luglio 2016, è stato richiesto il parere alla CONSOB.

21. In data 16 agosto 2016, è pervenuto il parere della Banca d'Italia.

2) Le evidenze acquisite

Il contesto in cui si inscrivono le condotte

22. Il contesto in cui si inscrivono le condotte oggetto del presente provvedimento è quello costituito dalle operazioni di aumento di capitale poste in essere dalla Banca negli anni 2013 e 2014, realizzate anche tramite il collocamento ai consumatori di azioni od obbligazioni convertibili della Banca contestuale alla concessione di finanziamenti richiesti dagli stessi e/o finanziato attraverso gli stessi prodotti di finanziamento richiesti e concessi.

23. Con il 2013, a seguito di un importante riassetto dello scenario normativo, regolamentare e di vigilanza rappresentato: *i)* dall'inizio dell'applicazione del *corpus* di norme c.d. di Basilea 3³; *ii)* dalla prospettata partecipazione della Banca al *Comprehensive Assessment* della BCE, l'esame preventivo rispetto alla Vigilanza Unica Europea⁴ e *iii)* dall'imminente passaggio della Banca alla Vigilanza Unica Europea con il Meccanismo di vigilanza unico (MVU)⁵, nonché della necessità in questo contesto di rivedere la situazione del proprio "Fondo Azioni proprie", la Banca Popolare di Vicenza ha assunto le suddette determinazioni d'ordine creditizio e commerciale di aumento del proprio capitale sociale e della compagine sociale.

24. L'operazione di aumento di capitale dell'anno 2013 ha previsto:

- 253 milioni di euro di aumento di capitale e 253 milioni di euro di obbligazioni convertibili in opzione ai soci⁶;
- 100 milioni di euro di aumento di capitale riservato ai nuovi soci⁷.

Tale operazione è stata, infatti, caratterizzata anche da un'iniziativa diretta all'ampliamento della base sociale da realizzarsi attraverso un aumento di capitale ordinario fino ad un massimo di 100 milioni di euro che consentisse a livello individuale esclusivamente la sottoscrizione di n. 100 azioni della Banca, quantità stabilita dallo Statuto sociale per richiedere l'ammissione a socio. L'aumento di capitale è stato poi accompagnato dalla possibilità per il nuovo socio di richiedere un finanziamento finalizzato alla sottoscrizione

³ Tali norme prevedevano, tra l'altro, un rafforzamento dell'adeguatezza patrimoniale da parte delle banche, con l'imposizione di soglie minime di capitale.

⁴ La c.d. "valutazione approfondita" delle banche europee condotta dalla stessa BCE in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza.

⁵ Il nuovo sistema di vigilanza finanziaria comprende la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) dei paesi dell'area dell'euro e ha avuto avvio a novembre 2014. Il MVU è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura che la politica dell'UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della massima qualità.

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU ed esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base della ripartizione delle responsabilità tra la BCE e le ANC, come stabilito nel regolamento sull'MVU. Per garantire una vigilanza efficiente, gli enti creditizi sono classificati in enti "significativi" e "meno significativi". I primi sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, mentre alle ANC è affidata la vigilanza delle banche meno significative. La Banca Popolare di Vicenza è un soggetto significativo che ricade sotto la vigilanza diretta della BCE.

⁶ Offerta rivolta a tutti coloro che risultavano titolari di azioni e di obbligazioni convertibili 2009/2016 all'inizio del periodo di sottoscrizione. La sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni con esercizio del diritto di opzione era effettuata mediante la sottoscrizione di un pacchetto nel seguente rapporto: n. 1 nuova azione e n. 1 obbligazione ogni n. 20 azioni possedute ovvero ogni n. 20 obbligazioni detenute. Periodo offerta 12 giugno 2013 – 9 agosto 2013. Doc. n. 24.2 in atti.

⁷ Offerta rivolta ai non soci diversi dai dipendenti della Banca e delle società del gruppo Banca Popolare di Vicenza. Periodo adesione offerta 15 luglio 2013 - 31 dicembre 2013. Doc. n. 24.1 in atti.

delle azioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2358 del codice civile⁸, il c.d. MiniAucap.

Nel periodo in questione, il valore di ciascuna azione della Banca era pari a 62,5 euro. Tale valore, solo nell'aprile 2015, è stato ridotto a 48 euro⁹.

Al termine di questa operazione di aumento di capitale nell'anno 2013 il numero dei soci si è accresciuto di circa ben 17.000 unità¹⁰ (da circa 73.000 a circa 90.000), registrando un incremento di circa il 24%.

25. Nel successivo anno 2014 tale *trend* di crescita della compagine sociale è continuato anche a seguito della proposizione di una nuova operazione di aumento di capitale. L'operazione di aumento di capitale nell'anno 2014 ha previsto:

- un aumento di capitale in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili per un massimo di 607.786.750 euro¹¹;
- un aumento di capitale di 300 milioni di euro finalizzato all'ampliamento della base sociale¹².

Per quanto riguarda l'aumento di capitale di 300 milioni di euro finalizzato all'ampliamento della base sociale, anche in questo caso come nel 2013, è stato previsto che gli aspiranti nuovi soci potessero sottoscrivere le azioni con risorse proprie ovvero con risorse rinvenienti da un finanziamento messo a disposizione dalla Banca al non socio che intendesse aderire all'offerta per il pagamento (in tutto o in parte) del prezzo di sottoscrizione delle azioni, nel rispetto sempre di quanto disposto dal citato art. 2358 del codice civile, il c.d. MiniAucap.

26. Al termine di questa operazione di aumento di capitale la compagine sociale della Banca ha raggiunto un totale di oltre 100.000 soci. Nel 2014 rispetto l'anno precedente, infatti, il numero dei soci è aumentato di circa il 29% con oltre 26.000 unità in più¹³ (da circa 90.000 a circa 116.000), per un incremento totale nei due anni di circa il 59%.

⁸ In ragione della citata norma, infatti, è stata richiesta una specifica autorizzazione all'Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria.

⁹ Doc. n. 53 in atti.

¹⁰ Verbale assemblea dei soci del 26 aprile 2014. Doc. n. 65 in atti, allegato: cartella 6.

¹¹ Offerta rivolta a tutti coloro che risultavano titolari di azioni e di obbligazioni convertibili 2009/2016 e 2013/2018 all'inizio del periodo di sottoscrizione. La sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni con esercizio del diritto di opzione era effettuata mediante la sottoscrizione di un pacchetto nel seguente rapporto: n. 1 nuova azione e n. 1 obbligazione ogni n. 9 azioni ordinarie possedute ovvero ogni n. 9 obbligazioni convertibili detenute. Periodo offerta 12 maggio 2014 – 8 agosto 2014. Doc. n. 24.3 in atti.

¹² Offerta rivolta ai non soci diversi dai dipendenti della Banca e delle società del gruppo Banca Popolare di Vicenza. Periodo adesione offerta 12 maggio 2014 – 19 dicembre 2014. Doc. n. 24.4 in atti.

¹³ Verbale assemblea dei soci dell'11 aprile 2015. Doc. n. 55 in atti.

Le politiche di collocamento

27. Dalle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla documentazione acquisita in sede ispettiva, è emerso che il successo delle suddette iniziative di aumento di capitale è stato conseguito in gran parte con l'acquisto di azioni della Banca da parte della clientela sia *retail* sia *corporate* mediante la sottoscrizione di prodotti di finanziamento destinati a tal scopo e, pertanto, finalizzati all'adesione a queste forme d'investimento, le cc.dd. operazioni di tipo "baciato". Sussisteva, infatti, nel periodo dei due aumenti di capitale, come sopra accennato, uno specifico prodotto di finanziamento per "aumento di capitale", denominato "MiniAucap". Questi finanziamenti correlati alle operazioni di acquisto di azioni della Banca sono stati, in particolare, oggetto, nel 2015, di accertamenti condotti da parte della BCE con il supporto delle funzioni aziendali della Banca e di successivi approfondimenti interni.

28. Tuttavia, dalla disamina della reportistica dell'attività ispettiva della BCE e di quella di approfondimento svolta al proprio interno dalla stessa Banca, è emerso che l'esito positivo delle operazioni di aumento di capitale si è anche realizzato attraverso una serie di iniziative commerciali poste in essere sempre dal professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli presso la clientela, che si distinguono dalle suddette operazioni bacciate in quanto hanno tratto origine da proposte o da richieste di finanziamento rispettivamente effettuate a clienti dalla Banca o pervenute alla Banca da clienti e non caratterizzate da un esplicito nesso funzionale con l'acquisto di azioni/obbligazioni.

29. Queste iniziative, tese al raggiungimento degli obiettivi sul capitale e indirizzate anche a consumatori nel corso degli anni 2013-2014 insieme alle operazioni bacciate, come risulta da tale documentazione¹⁴, sono state oggetto di trattazione nelle riunioni indette dalla Divisione Mercati della Banca con le Aree ed i Direttori Regionali, con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento. Detti obiettivi sono stati monitorati in modo sistematico da parte di tale Divisione Mercati con interventi di richiamo nel corso delle predette riunioni collegiali¹⁵.

30. Si tenga conto, peraltro, che nel 2013 esisteva un sistema incentivante per il personale dipendente delle strutture di Rete e di Sede Centrale¹⁶ della

¹⁴ Doc. n. 12.11.48 in atti.

¹⁵ Risulta, in particolare, che tali operazioni - come quelle bacciate - venivano di fatto imposte alle Aree e ai Direttori Regionali.

¹⁶ Doc. n. 12.4 in atti.

Banca, ma anche dell'intero Gruppo, che si attivava al raggiungimento di determinati obiettivi, cc.dd. "cancello", tra i quali sussisteva quello relativo ad un determinato valore del *ratio* patrimoniale rappresentato dal [omissis]¹⁷, realizzabile anche attraverso un accrescimento del patrimonio netto e quindi del capitale sociale¹⁸.

31. Inoltre, anche da altra documentazione acquisita in ispezione, consistente in appunti presi da partecipanti alle riunioni di Area con i Direttori di Filiale nel corso delle medesime¹⁹, è confermato che il conseguimento degli obiettivi di capitale e di accrescimento della compagine sociale è stato oggetto di forte spinta nei confronti dei Direttori Regionali e Capi Area *in primis* e dei Direttori di Filiale in ultimo, in particolare, sono state annotate indicazioni impartite da tali vertici di questo tenore "*Soci nuovi (su qualsiasi richiesta cliente)*"²⁰, "*Soci/ogni affidamento deve essere affiancato da soci*"²¹ e "*No fidi a non soci*"²².

32. E tutto ciò, altresì, è confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all'Autorità e da alcuni reclami sempre provenienti da consumatori prodotti dallo stesso professionista dai quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere la concessione di un finanziamento/mutuo fosse l'acquisto di azioni della Banca, e, in particolare, l'acquisto di un ammontare di azioni tale da far assumere la qualifica di socio, *i.e.* 100 azioni per il controvalore, all'epoca dei fatti, di 6.250 euro; ma soprattutto trova riscontro dalla disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate finanziamenti - titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio.

33. La Banca Popolare di Vicenza ha fornito nel corso dell'istruttoria i dati per il periodo 1° gennaio 2013 – 7 marzo 2016, anche su base mensile, relativi al numero di: *a)* mutui immobiliari e di liquidità, *b)* prestiti personali e *c)* aperture di credito in conto corrente, erogati a consumatori nel suddetto periodo e al numero degli stessi erogati sempre a consumatori con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato attraverso lo stesso prodotto di finanziamento concesso, considerando "contestuali" ai finanziamenti erogati dalla Banca gli acquisti di titoli avvenuti 2 mesi prima

¹⁷ Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁸ Tali obiettivi "cancello" non furono poi nell'anno 2013 superati e, non attivandosi, pertanto, il sistema incentivante non fu pagato, con riferimento a tale esercizio, alcun premio aziendale al personale.

¹⁹ Doc. n. 16.9 in atti.

²⁰ Questa annotazione risale alla data del 30 ottobre 2013.

²¹ Questa annotazione risale alla data del 14 gennaio 2014.

²² Questa annotazione risale alla data del 6 marzo 2014.

(- 60gg) o 3 mesi dopo (+ 90gg) rispetto alla data di accensione del finanziamento, effettuati da parte dell'intestatario del finanziamento o da almeno uno degli eventuali cointestatari, indipendentemente dal numero di titoli acquistato e/o dall'importo del finanziamento²³.

34. Dalla disamina di tali dati è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione. Infatti, le percentuali dei prestiti personali e delle aperture di credito in conto corrente sottoscritte da consumatori in abbinamento a titoli della Banca - in particolare, negli anni 2013 - 2014 interessati dagli aumenti di capitale - non sono risultate particolarmente significative, in quanto i loro valori percentuali annui non hanno mai superato la percentuale del [10-20%] circa.

35. Nel seguito, pertanto, l'analisi è stata svolta con riguardo ai mutui immobiliari e di liquidità, per i quali la pratica risulta confermata. Infatti, i dati relativi alle singole annualità risultano essere i seguenti:

TABELLA N. 1

Anno	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato	Valori percentuali di abbinamento mutui con collocamento di titoli della Banca rispetto al totale mutui dell'anno
2013	[3.000-5.000]	[1.000-3.000]	[40-50%]
2014	[3.000-5.000]	[1.000-3.000]	[50-60%]
2015	[5.000-7.000] [totale mutui dell'anno] [1.000-3.000] [totale mutui dei primi tre mesi]	[<1.000] [N. mutui primi tre mesi]	[10-20%] del totale mutui dei primi tre mesi
2016 (sino al 07/03/2016)	[<1.000]	[<1.000]	[<1%]

36. Da tali dati emerge che:

- nell'anno 2013, su un totale di [3.000-5.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori, il [40-50%] circa è stato caratterizzato dal collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato;
- nell'anno 2014, su un totale di [3.000-5.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori, il [50-60%] circa ha registrato l'abbinamento con titoli della Banca contestuale e/o finanziato;

²³ Doc. n. 65 in atti, allegato: cartelle 3-4.

- pertanto, negli anni 2013 e 2014, gli anni in cui la Banca ha portato a compimento le citate operazioni di aumento di capitale, la percentuale di abbinamento è stata pari al [50-60%] circa;
- nell'anno 2015, con riferimento ai primi tre mesi dell'anno, [omissis], i dati percentuali in questione scendono al [10-20%] circa;
- nell'anno 2016, e, più precisamente, nei 67 giorni di rilevazione dei dati, tali percentuali sono pari a [<1%], [omissis].

37. Inoltre, i dati relativi ai singoli mesi evidenziano ancor più chiaramente l'anomalia in termini di sottoscrizione di mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato e risultano essere i seguenti:

TABELLA N. 2

Anno	Mesi	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato e relativo dato percentuale
2013	Gennaio	[omissis]	[omissis] (<1% del totale mutui del mese)
	Febbraio	[omissis]	[omissis] ([20-30%] del totale mutui del mese)
	Marzo	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese)
	Aprile	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese)
	Maggio	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese)
	Giugno	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese)
	Luglio	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese)
	Agosto	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese)
	Settembre	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese)
	Ottobre	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Novembre	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui del mese)
	Dicembre	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
2014	Gennaio	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Febbraio	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Marzo	[omissis]	[omissis] ([30-40%] del totale mutui del mese)
	Aprile	[omissis]	[omissis] ([10-20%] del totale mutui del mese)
	Maggio	[omissis]	[omissis] ([20-30%] del totale mutui del mese)
	Giugno	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese)

Anno	Mesi	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato e relativo dato percentuale
	Luglio	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Agosto	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Settembre	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Ottobre	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui del mese)
	Novembre	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese)
	Dicembre	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese)
2015	Gennaio	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese)
	Febbraio	[omissis]	[omissis] ([10-20%] del totale mutui del mese)
	Marzo	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese)

38. Con particolare riferimento agli anni 2013 e 2014, a livello mensile, infatti, i valori percentuali delle vendite abbinate dei mutui con i titoli risultano ancor più rivelatori di una spinta commerciale da parte della Banca al collocamento di proprie azioni/obbligazioni attraverso questa forma di finanziamento. Si può, infatti, osservare che:

- nei mesi che vanno da agosto 2013 a dicembre 2013 le percentuali mensili (rispettivamente pari al [50-60%] circa, al [50-60%] circa, al [60-70%] circa, al [70-80%] circa e al [60-70%] circa) dei mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato sul totale mutui sono ancora più alte rispetto alla percentuale rilevata nell'anno (pari al [40-50%] circa);
- in ben 6 mesi nel 2014 e, tra questi, in via consecutiva, nei mesi da luglio 2014 a ottobre 2014, le percentuali mensili dei mutui con collocamento sul totale mutui superano il valore del [60-70%] circa, con un valore massimo del [60-70%] circa nel mese di agosto.

39. L'analisi sopra svolta mostra, pertanto, per gli anni di aumento di capitale 2013 - 2014, sino ai primi mesi del 2015 (considerato che nel mese di gennaio 2015 si registrano ancora valori percentuali elevati), percentuali sintomatiche di un abbinamento sistematico posto in essere dalla Banca (a maggior ragione nei singoli mesi). Peraltro, si tratta di dati che sottostimano il fenomeno dal momento che si è considerata solo la sottoscrizione dei titoli, e con essa nella maggior parte dei casi l'acquisizione della qualifica di socio, effettuata/assunta contestualmente (2 mesi prima - 3 mesi dopo) la data di accensione del finanziamento; quando, invece, era ben possibile che il

soggetto mutuatario acquistasse i titoli e, con una sottoscrizione minima di questi, divenisse socio, in un arco temporale più ampio.

40. Pertanto, nella TABELLA N. 3 più in avanti riportata, l'analisi è stata condotta calcolando le percentuali di soggetti che hanno ottenuto il finanziamento (cc.dd. mutui soci) e acquisito la qualifica di socio in un intervallo temporale più corrispondente alla realtà dei fatti pari a 6 mesi prima (- 180gg) o 6 mesi dopo (+ 180gg) la data di accensione del finanziamento. Inoltre, esaminando il fenomeno nella sua massima possibile estensione, ovvero considerando l'incidenza del collocamento mutui soci sul totale dei mutui soci annualmente accesi (quindi per tutti i soggetti soci senza limitazione di data di acquisizione di tale qualifica), il dato appare ancora più sintomatico della pratica di abbinamento.

41. La strategia di collocare prodotti di finanziamento abbinati all'acquisizione di titoli e con ciò all'assunzione della qualifica di socio è, risultata anche alla luce della politica della Banca di collocare uno specifico tipo di mutuo. Dalle risultanze istruttorie è emersa difatti la proposizione nel periodo di riferimento da parte della Banca del c.d. "mutuo soci", un prodotto non chiaramente finalizzato al collocamento di titoli ma caratterizzato da specifiche condizioni di favore proprio in abbinamento alla qualifica di socio acquisita dal cliente.

42. Nel corso dell'attività istruttorie, si è riscontrato che la Banca Popolare di Vicenza, nei suddetti anni degli aumenti di capitale (2013 – 2014) e fino al 7 marzo 2016, *i.e.* fino alla data in cui è avvenuta la trasformazione della Banca in società per azioni (9 marzo 2016)^{24/25}, ha commercializzato presso i consumatori un prodotto destinato ai soci (offerta abbinata mutui/titoli) al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati con le operazioni di aumento del capitale. Dalle verifiche ispettive e, in particolare, da specifiche dichiarazioni rilasciate nell'occasione da alcuni dirigenti²⁶, infatti, è emerso che *“la politica della banca [è stata quella di] erogare [...] mutui ipotecari [...], insieme alla sottoscrizione di [pacchetti azionari della medesima]”*, con

²⁴ Come noto, la riforma della disciplina delle banche popolari, introdotta con il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha stabilito l'obbligo per le banche popolari con attivi superiori a 8 miliardi di euro di trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, quest'ultima avvenuta in data 27 giugno 2015 in seguito al 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, con il quale è stato introdotto nella parte Terza un nuovo Capitolo 4 "Banche in forma cooperativa". Il suddetto decreto convertito ha trovato applicazione anche a Banca Popolare di Vicenza, il cui attivo (al 31 dicembre 2014 pari a 46,5 miliardi di euro) superava ampiamente il limite degli 8 miliardi di euro fissato dalla normativa.

²⁵ Doc. n. 28 in atti.

²⁶ Doc. n. 25 in atti.

l'offerta di un mutuo ipotecario appositamente *“strutturato [...] per i soli clienti soci”*, denominato “mutuo soci”, che riservava condizioni di prezzo agevolate a coloro che erano e diventavano soci della Banca. Attraverso tale prodotto *“i soggetti che richiedevano un finanziamento erano incentivati a sottoscrivere non un contratto di mutuo generico ma lo specifico contratto di mutuo riservato a coloro che diventavano i soci”²⁷* con il raggiungimento da parte della Banca degli obiettivi sottesi alle operazioni di aumento di capitale.

Dalla disamina della documentazione agli atti (in particolare, le direttive commerciali e i manuali operativi acquisiti in ispezione) e come anche evidenziato nelle dichiarazioni rilasciate da alcuni dirigenti in sede ispettiva²⁸, risulta, infatti, che il mutuo in questione veniva concesso non solo ai vecchi soci ma anche a coloro che, antecedentemente o contestualmente alla richiesta di mutuo, avevano presentato domanda di ammissione a socio, richiedendo la sottoscrizione di almeno 100 azioni per il controvalore di 6.250 euro^{29/30}. La sottoscrizione di queste azioni poteva anche avvenire tramite la concessione del citato apposito finanziamento al cliente di pari importo, denominato “finanziamento nuovi soci” e distinto dal mutuo soci che ha natura di mutuo immobiliare o di liquidità. Dalla documentazione sempre acquisita in sede ispettiva, ed in particolar modo nelle filiali, i citati appunti delle riunioni di Area con i Direttori di Filiale³¹, risulta che il collocamento delle azioni oggetto di diverse sollecitazioni commerciali ai Direttori di Filiale è stato in misura importante raggiunto anche attraverso questo prodotto presso la clientela *retail*. In particolare, in caso di richiesta di mutuo, come risulta da dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva da una filiale e supportate dai dati quantitativi ad essa specifici, *“nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2014, dei [omissis] mutui ipotecari erogati [per il tramite della medesima] ben [omissis] corrispondono a mutui riservati ai soci. Più in generale, [...] circa il [90-100%] dei finanziamenti erogati dalla Banca Popolare di Vicenza, nel periodo considerato, sono riconducibili a erogazioni abbinate alla sottoscrizione di titoli azionari della stessa banca”³²*. In altri termini, *“circa il [90-100%] dei clienti che hanno ricevuto mutui prima casa o altre forme di finanziamento hanno anche acquistato un*

²⁷ Sottolineatura aggiunta.

²⁸ Doc. n. 15 in atti.

²⁹ All'epoca, infatti, il valore di ciascuna azione era pari a 62,5 euro.

³⁰ Peraltro, la domanda di ammissione a socio prevedeva il sostenimento di una spesa una tantum pari a 100 euro, con la previsione tuttavia, di alcune ipotesi di esenzione.

³¹ Doc. n. 16.9 in atti.

³² Doc. n. 25 in atti.

*pacchetto azionario minimo di n. 100 azioni della Banca Popolare di Vicenza*³³.

43. Il “mutuo soci”³⁴ si distingueva in Mutuo Ipotecario Casa e Mutuo Ipotecario non Casa³⁵. Tale prodotto era dedicato alla compagine sociale della Banca, pertanto ai già soci, ma soprattutto ai nuovi soci per i quali rappresentava una prima e immediata applicazione dei vantaggi di natura mutualistica derivanti dalla condizione di socio così come indicato nel materiale informativo della Banca. Era inoltre prevista la possibilità di poter richiedere questo prodotto di mutuo anche per coloro che avendo sottoscritto la richiesta di ammissione a socio ed essendo titolari di almeno n. 100 azioni della Banca, risultavano ancora in attesa dell’effettiva iscrizione a Libro Soci. In questo modo si consentiva ai suddetti soggetti di usufruire fin da subito dei benefici connessi alla qualifica di socio. Infine, nel caso in cui le offerte di mutuo ipotecario si riferissero a rapporti cointestati, era sufficiente che la qualifica di socio fosse verificata per almeno uno dei cointestatari. Dalle evidenze ispettive è emerso che, nonostante il prodotto sia stato ufficialmente ritirato nel marzo 2016, in alcune filiali esso non è stato più proposto ai consumatori a partire dal secondo semestre 2015 in ragione della consistente riduzione del prezzo delle azioni della Banca avvenuta nell’aprile 2015³⁶.

44. L’offerta di mutuo ipotecario casa era rivolta ai soci per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale e/o di seconde case e si contraddistingueva per le seguenti agevolazioni:

- sconto 50% sulle spese di istruttoria (con un minimo di 250 euro);
- € 0,00 per spese di incasso rata;
- riduzione del valore dello *spread* di 1 punto rispetto alle condizioni tempo per tempo in vigore per i clienti non soci.

45. L’offerta di mutuo ipotecario non casa era rivolta ai soci a prescindere dal riferimento ad un immobile e si contraddistingueva per le seguenti agevolazioni:

- sconto 50% sulle spese di istruttoria (con un minimo di 100 euro);
- € 0,00 per spese di incasso rata;
- riduzione del valore dello *spread* di 1 punto rispetto alle condizioni tempo per tempo in vigore per i clienti non soci.

³³ Doc. n. 25 in atti.

³⁴ Inizio offerta marzo 2012.

³⁵ In caso di necessità di liquidità la Banca riserva ai suoi soci anche la possibilità di richiedere - sempre a condizioni agevolate - finanziamenti non casa garantiti da ipoteca.

³⁶ Doc. n. 15 in atti.

46. Come sopra indicato, l'accesso ai prodotti di finanziamento era previsto anche per i clienti che avevano presentato la domanda di ammissione a socio ancorché non vi fosse stato ancora riscontro finale da parte della Banca. Naturalmente l'istruttoria del mutuo poteva essere avviata dalla filiale solo successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a socio da parte del cliente.

47. Poiché l'assunzione e il mantenimento della qualifica di socio della Banca era il presupposto necessario per poter usufruire delle agevolazioni sul mutuo, nelle condizioni contrattuali collegate alla convenzione socio erano inserite specifiche clausole di decadenza³⁷ a seconda che:

- non venisse accettata la domanda di ammissione a socio, laddove il mutuo fosse stato stipulato prima del riscontro della Banca;
- venisse meno la qualifica di socio;
- vi fosse un trasferimento del contratto di mutuo e/o del relativo debito ad altro soggetto che non fosse socio della Banca (ad esempio in caso di accollo del mutuo).

In particolare, al verificarsi del primo caso la Banca poteva procedere alla variazione delle condizioni economiche del mutuo applicando le condizioni “*standard*” riportate nel Foglio Informativo dei mutui a disposizione della clientela.

In caso di perdita della qualifica di socio o di trasferimento del mutuo su soggetto non socio la Banca poteva procedere alla variazione delle condizioni economiche del mutuo, aumentando di 1 punto il tasso applicato al mutuo al momento del verificarsi dell'evento che faceva venir meno l'agevolazione socio (rispettando in ogni caso il limite di usura vigente). Non era invece possibile per questi casi modificare le spese di incasso rata.

48. La Banca Popolare di Vicenza ha fornito nel corso dell'istruttoria anche i dati nel periodo 1° gennaio 2013 – 7 marzo 2016 relativi al numero dei mutui ipotecari (non mutui soci) e mutui soci, con l'esclusione di quelli al personale della Banca e dei mutui stipulati ma non erogati e stipulati ed erogati, ma per cui sia stato registrato un successivo storno dell'erogazione³⁸. Inoltre, la Banca ha anche prodotto la lista completa dei consumatori a cui sono stati erogati tali mutui, con l'indicazione per ciascuno della tipologia di mutuo sottoscritta e della data in cui gli stessi sono divenuti soci³⁹.

³⁷ Art. 2 *bis*, rubricato “Perdita delle condizioni economiche agevolate nel caso di mancanza o del venir meno della qualità di socio Banca Popolare di Vicenza”, del contratto di mutuo soci.

³⁸ Doc. n. 65 in atti, allegato: cartella 1.

³⁹ Doc. n. 65 in atti, allegato: cartella 2.

49. In considerazione del fatto che, come sopra riscontrato, l'intervallo di rilevazione della contestualità della sottoscrizione dei mutui con l'acquisto dei titoli: 2/3 mesi prima o dopo la data di accensione del finanziamento, risulta essere eccessivamente circoscritto, sulla base dei suddetti dati forniti dalla Banca relativamente ai mutui soci, ed, in particolare, di quelli prodotti con la citata lista, sono state svolte delle elaborazioni al fine di ottenere, per ciascuna annualità, il numero dei mutui soci sottoscritti da consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento⁴⁰.

Nella TABELLA N. 3 che segue vengono riportati, per singola annualità, i dati relativi ai mutui soci così come direttamente forniti dal professionista e quelli risultanti da loro elaborazione nonché, ai fini del confronto, i dati relativi ai mutui immobiliari e di liquidità con contestuale sottoscrizione di titoli della Banca e, nel caso della sottoscrizione minima, con contestuale acquisizione della qualifica di socio, corrispondenti a quelli riportati nella precedente TABELLA N. 1.

In particolare, sono, poi, da osservare i rispettivi valori percentuali di abbinamento, più precisamente:

- i valori percentuali annui dei mutui sottoscritti dai consumatori (sul totale mutui immobiliari e di liquidità dell'anno) che hanno sottoscritto i titoli della Banca e acquisito la qualifica di socio contestualmente;
- i valori percentuali annui dei mutui soci sottoscritti dai consumatori nell'anno sul totale erogato, laddove la qualifica di socio è stata acquisita nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento. Tali valori, più precisamente, sono dati dal rapporto del N. mutui soci nell'anno, in cui si è considerato quale intervallo di tempo per rilevare la contestualità del collocamento dei titoli e, quindi, della qualifica di socio nei 6 mesi prima o dopo rispetto alla data di accensione del finanziamento con il N. mutui immobiliari e di liquidità - non ai dipendenti - nell'anno (dato dalla seguente somma: mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci);
- i valori percentuali annui dei mutui soci sottoscritti dai consumatori nell'anno sul totale erogato. Tali valori, più precisamente, sono dati dal rapporto del N. mutui soci con il N. mutui immobiliari e di liquidità - non ai

⁴⁰ Le elaborazioni sono state effettuate con riferimento ai dati riportati nel file *excel* contenuto nella cartella 2, del doc. n. 65 in atti, foglio lavoro "Dettaglio finanziamenti", apponendo i seguenti filtri: "Macro Prodotto": "Mutuo soci", "Data Stipula": 2013 - 2014 - 2015 - 2016, a seconda dell'anno di riferimento della ricerca e rilevando i 6 mesi prima o i 6 mesi dopo rispetto alla data di stipula del mutuo soci attraverso i dati contenuti nella colonna "Data registrazione Socio".

dipendenti - nell'anno (dato sempre dalla seguente somma: mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci).

TABELLA N. 3

Anno	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti [mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci]	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli (arco temporale: 2 mesi prima/3 mesi dopo) e relativo dato percentuale	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale	N. mutui soci non ai dipendenti e relativo dato percentuale
2013	[3.000-5.000]	[3.000-5.000]	[1.000-3.000] [40-50%] del totale mutui dell'anno	[1.000-3.000] [60-70%] del totale mutui non ai dipendenti dell'anno	[1.000-3.000] [70-80%] del totale mutui non ai dipendenti dell'anno
2014	[3.000-5.000]	[3.000-5.000]	[1.000-3.000] [50-60%] del totale mutui dell'anno	[1.000-3.000] [60-70%] del totale mutui non ai dipendenti dell'anno	[3.000-5.000] [80-90%] del totale mutui non ai dipendenti dell'anno
2015	[5.000-7.000] [1.000-3.000] [totale mutui dei primi tre mesi]	[5.000-7.000] [3.000-5.000] [totale mutui fino al mese di settembre]	[<1.000] [N. mutui primi tre mesi] [10-20%] del totale mutui dei primi tre mesi	[<1.000] [N. mutui non ai dipendenti fino al mese di settembre] [1-10%] del totale mutui non ai dipendenti fino al mese di settembre	[1.000-3.000] [20-30%] del totale mutui non ai dipendenti dell'anno
2016 (sino al 07/03/2016)	[<1.000]	[<1.000]	[<1.000] [<1%] del totale mutui dell'anno	[<1.000] [<1%] del totale mutui dell'anno non ai dipendenti dell'anno	[<1.000] [1-10%] del totale mutui dell'anno non ai dipendenti dell'anno

50. Da tali dati emerge che:

- nell'anno 2013, su un totale di [3.000-5.000] mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti stipulati da consumatori, se si considera l'insieme di tutti i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio (a prescindere dal momento dell'acquisizione di tale qualifica), ben il

[70-80%] circa sono stati costituiti da mutui soci. La percentuale rimane sempre considerevole e pari al [60-70%] circa anche se si considerano i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento;

- nell'anno 2014, su un totale di [3.000-5.000] mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti stipulati da consumatori, se si considera sempre l'insieme di tutti i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio (a prescindere dal momento dell'acquisizione di tale qualifica), ben l'[80-90%] circa sono stati costituiti da mutui soci. La percentuale ugualmente in questo anno rimane sempre considerevole e pari al [60-70%] circa anche se si considerano i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento;

- pertanto, nei due suddetti anni, gli anni nei quali sono state poste in essere le operazioni di aumento di capitale, le percentuali sono pari, al [70-80%] circa, considerando i consumatori soci, e al [60-70%] circa, considerando i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento;

- nell'anno 2015, considerando i consumatori soci, le percentuali permangono significative unicamente con riferimento ai primi quattro mesi e al solo mese di gennaio se si considerano i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento;

- nel 2016, e, più precisamente, nei 67 giorni di rilevazione dei dati, tali percentuali sono pari a [$<1\%$] relativamente ai consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo rispetto alla data della stipulazione del finanziamento e non superano il [1-10%] circa per i consumatori soci.

51. I dati relativi ai singoli mesi, tenuto conto sia dei consumatori con la qualifica di socio (a prescindere dal momento dell'acquisizione di tale qualifica) sia di quelli che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento, risultano essere i seguenti:

TABELLA N. 4

Anno	Mesi	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti [mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci]	N. mutui soci non ai dipendenti e relativo dato percentuale	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale
2013	Gennaio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Febbraio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Marzo	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Aprile	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Maggio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Giugno	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Luglio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Agosto	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Settembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Ottobre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Novembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Dicembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)

Anno	Mesi	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti [mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci]	N. mutui soci non ai dipendenti e relativo dato percentuale	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale
2014	Gennaio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Febbraio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Marzo	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Aprile	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Maggio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Giugno	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Luglio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Agosto	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Settembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([80-90%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Ottobre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Novembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Dicembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
2015	Gennaio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)

Anno	Mesi	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti [mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci]	N. mutui soci non ai dipendenti e relativo dato percentuale	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale
	Febbraio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([70-80%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Marzo	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Aprile	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Maggio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([20-30%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Giugno	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([10-20%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Luglio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([10-20%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Agosto	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Settembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Ottobre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Novembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	Dicembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)
	2016	Gennaio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)
Febbraio		[omissis]	[omissis]	[omissis] ([1-10%] del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)

Anno	Mesi	N. mutui immobiliari e di liquidità	N. mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti [mutui ipotecari (non mutui soci) + mutui soci]	N. mutui soci non ai dipendenti e relativo dato percentuale	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale
	Marzo	[omissis]	[omissis]	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)	[omissis] (<1% del totale mutui non ai dipendenti del mese)

52. A livello mensile è ben più evidente l'entità del ricorso a questo specifico prodotto da parte della Banca e, più precisamente, dai dati della TABELLA N. 4 emerge che:

- nel 2013, se si considerano sia i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio sia i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento, nei mesi che vanno da ottobre a dicembre le percentuali dei mutui soci rispetto al totale mutui immobiliari e di liquidità non ai dipendenti sono ben più alte rispetto a quelle rispettivamente rilevate nell'anno pari a [70-80%] circa e [60-70%] circa, con picchi dell'[80-90%] circa per i primi e dell'[80-90%] circa per i secondi;
- nel 2014, se si considerano:
 - i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio, le percentuali dei mutui soci rispetto al totale mutui superano addirittura l'[80-90%] circa in ben 8 mesi con un valore massimo dell'[80-90%] circa nel mese di aprile e non scendono mai al di sotto del [70-80%] circa nei restanti mesi (giugno, ottobre, novembre e dicembre);
 - i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento, le percentuali dei mutui soci rispetto al totale mutui superano il [70-80%] circa in 5 mesi (gennaio, febbraio, aprile, maggio, agosto) con un valore massimo del [70-80%] circa nel mese di febbraio e non scendono mai al di sotto del [60-70%] circa nei restanti mesi;
- nel 2015, invece, se si considerano:
 - i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio, nei primi quattro mesi (gennaio, febbraio, marzo e aprile) le percentuali dei mutui soci rispetto al totale mutui sono pari rispettivamente al [70-80%] circa, [70-80%] circa, [60-70%] circa e [50-60%] circa per successivamente passare al [20-30%] circa fino a scendere al di sotto del [10-20%] circa da agosto in poi;

○ i consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento, le percentuali dei mutui soci rispetto al totale mutui nel mese di gennaio sono pari al [40-50%] circa e scendono nei successivi mesi prima al [20-30%] circa e poi al di sotto del [10-20%] circa da aprile in poi.

53. Nel corso dell'attività istruttoria è anche emerso che contestualmente alla sottoscrizione del mutuo soci avveniva, altresì, l'apertura di un conto corrente soci. Nel momento in cui il consumatore assumeva la qualifica di socio per sottoscrivere il mutuo soci, veniva anche indotto a sottoscrivere un conto corrente soci su cui regolare il mutuo stesso con la prospettazione della necessità di detenere un rapporto di conto corrente collegato al mutuo e della possibilità di beneficiare mediante la qualifica di socio anche in questo rapporto di condizioni economiche agevolate. Tali condizioni si sostanziano rispetto ad un conto corrente ordinario, tra le altre, in un canone più basso o azzerato, carte di debito gratuite e prelievi su altre banche a costo zero.

54. Si tenga conto che nel citato sistema incentivante del 2013 per il personale dipendente della Banca⁴¹, basato su un sistema di classifiche incentrato sul conseguimento degli obiettivi prefissati, tra di essi, assumevano rilievo anche i conti correnti detenuti presso la Banca.

Pertanto, sussisteva nel periodo un forte interesse da parte dei dipendenti della Banca ad incrementare il numero di conti correnti, obiettivo raggiungibile anche con la proposizione degli stessi quali conti su cui collegare l'erogazione e il regolamento dei mutui sottoscritti con la Banca. Inoltre, in tal senso, risulta anche essere la seguente indicazione proveniente dai vertici ed annotata nei citati appunti presi da partecipanti alle riunioni di Area con i Direttori di Filiale: *“Nuovi c/c (estinguere solo i necessari) propedeutici x le trimestrali/fare leva sui deboli”*⁴².

55. La Banca Popolare di Vicenza ha, altresì, fornito nel corso dell'istruttoria i dati nel periodo 1° gennaio 2013 – 7 marzo 2016, relativi al numero dei mutui soci (esclusi quelli al personale della Banca) rispetto ai quali è stata richiesta l'apertura di un conto corrente soci⁴³. Inoltre, la Banca ha fornito anche, con la sopra richiamata lista completa dei consumatori a cui sono stati erogati mutui soci dalla Banca nel medesimo periodo, informazioni sull'avvenuta sottoscrizione o meno da parte degli stessi di una tipologia di

⁴¹Doc. n. 12.4 in atti.

⁴²Doc. n. 16.9 in atti.

⁴³Doc. n. 65 in atti, allegato: cartella 1.

conto corrente soci⁴⁴. Sulla base delle appena richiamate informazioni sono state svolte delle elaborazioni al fine di ottenere, per singola annualità, il numero in valore assoluto (e la percentuale) di consumatori sottoscrittori di mutui soci che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento e che hanno proceduto all'apertura di un conto corrente soci rispetto al numero di mutui soci sottoscritti dai suddetti consumatori.

56. Nella TABELLA N. 5 che segue vengono riportati, per anno, le suddette elaborazioni e i valori percentuali annui di abbinamento che ne conseguono, dati dal rapporto dei mutui soci sottoscritti dai consumatori nell'anno, laddove la qualifica di socio è stata acquisita nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento e rispetto ai quali è stata richiesta l'apertura di un conto corrente soci⁴⁵ sul loro totale nell'anno, a prescindere dall'abbinamento con un conto corrente soci.

TABELLA N. 5

Anno	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo)	N. mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) con apertura conto corrente soci	Valori percentuali di abbinamento mutui soci non ai dipendenti con collocamento di titoli (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) con apertura conto corrente soci rispetto al totale mutui soci dell'anno
2013	[1.000-3.000]	[<1.000]	[40-50%]
2014	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[50-60%]
2015	[<1.000]	[<1.000]	[50-60%]
2016 (sino al 07/03/2016)	[<1.000]	[<1.000]	[<1%]

57. Da tali dati, risulta che:

- nell'anno 2013, su un totale di [1.000-3.000] mutui soci stipulati da consumatori, che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento, ben il [40-50%] circa sono stati caratterizzati dall'abbinamento con il conto corrente soci;
- nell'anno 2014, su un totale di [1.000-3.000] mutui soci stipulati da consumatori, che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6

⁴⁴ Doc. n. 65 in atti, allegato: cartella 2.

⁴⁵ Le elaborazioni sono state effettuate con riferimento ai dati riportati nel file excel contenuto nella cartella 2, del doc. n. 65 in atti, foglio lavoro "Dettaglio finanziamenti", apponendo i seguenti filtri: "Macro Prodotto": "Mutuo soci", "Data Stipula": 2013 - 2014 - 2015 - 2016, a seconda dell'anno di riferimento della ricerca nonché "Tipo CC": "Conto soci" e rilevando i 6 mesi prima o i 6 mesi dopo rispetto alla data di stipula del mutuo soci attraverso i dati contenuti nella colonna "Data registrazione Socio".

mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento, ben il [50-60%] circa sono stati caratterizzati dall'abbinamento con il conto corrente soci;

- pertanto, nei due suddetti anni, gli anni delle operazioni di aumento di capitale, il dato percentuale di abbinamento mutui soci con acquisizione qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo la data della stipulazione del finanziamento ed apertura conto corrente è pari al [50-60%];
- nell'anno 2015, tale dato percentuale permane alto e pari al [50-60%];
- nell'anno 2016, e, più precisamente, nei 67 giorni di rilevazione dei dati, tali percentuali sono pari a [$<1\%$], [omissis].

3) Le argomentazioni difensive del professionista

Sulla competenza, sul divieto di ne bis in idem e sulle questioni procedurali

58. In via preliminare, il professionista ha eccepito la possibile incompetenza dell'Autorità sulle fattispecie oggetto di approfondimento istruttorio e ha contestato la violazione con il procedimento *de quo* del principio di *ne bis in idem* nonché una possibile lesione del diritto di difesa nei suoi confronti.

59. Più precisamente, nella prima memoria pervenuta in data 18 aprile 2016, il professionista ha rappresentato⁴⁶ che il procedimento in questione si collocherebbe nell'ambito del peculiare contesto di mercato concernente i servizi e le attività di investimento, presidiato da una specifica normativa di settore e soggetto alla vigilanza di diverse Istituzioni: BCE, Banca d'Italia e CONSOB. Tali Istituzioni, ciascuna per i profili di rispettiva competenza, già da tempo, indagherebbero sulle condotte tenute dalla Banca in occasione degli aumenti di capitale deliberati negli anni 2013 e 2014. Inoltre, secondo la Banca, la CONSOB starebbe indagando sulle medesime condotte oggetto dell'istruttoria dell'Autorità, le quali potrebbero integrare una violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U.F."). Tenuto conto di ciò e del principio di specialità immanente nell'ordinamento, la Banca riscontrerebbe non solo un difetto di competenza dell'Autorità, ma il concreto rischio con il procedimento di integrare una violazione del principio di *ne bis in idem*.

60. Nell'ultima memoria pervenuta in data 18 luglio 2016, la Banca ha evidenziato, invece, che la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria trasmessa in data 28 giugno 2016 ripropone acriticamente le

⁴⁶ Si evidenzia che tale argomentazione difensiva non è stata più riproposta nelle successive memorie dal professionista.

generiche contestazioni già formulate dagli Uffici in sede di avvio e di estensione oggettiva del procedimento senza nulla dire circa le evidenze poste alla base dell'accusa. Ciò impedirebbe, secondo il professionista, - in violazione dell'art. 27, comma 11, del Codice del Consumo - l'instaurarsi di un efficace e completo contraddittorio e, quindi, un pieno esercizio del diritto di difesa.

La Banca, infatti, ad istruttoria conclusa non conoscerebbe gli elementi di fatto su cui gli Uffici fondano le proprie contestazioni, con la conseguenza di non poter sviluppare delle puntuali argomentazioni difensive.

Sulle condotte oggetto di istruttoria

61. Nel merito, il professionista ha rappresentato l'insussistenza della pratica commerciale contestata e descritta al punto II del presente provvedimento, sulla base delle seguenti argomentazioni e osservazioni:

- nelle proprie direttive il professionista non avrebbe mai subordinato la concessione di finanziamenti all'acquisto da parte dei consumatori di azioni e/o obbligazioni convertibili della Banca. Ciò emergerebbe, dalla percentuale asseritamente bassa - appena il [10-20%] - di tutte le tipologie di finanziamento (mutui immobiliari e di liquidità, prestiti personali e aperture di credito in conto corrente) che sarebbero state erogate con collocamento di titoli contestuale e/o finanziato;
- in particolare, poi, il "Manuale Soci" - istituito con circolare n. 2136/S del 23 marzo 2006 - farebbe espresso divieto agli addetti della Banca di promuovere di propria iniziativa l'investimento in azioni della Banca e, segnatamente, di *"comunic[are] al cliente o potenziale cliente che l'erogazione di un beneficio a suo favore - es. concessione di un finanziamento, di un fido, di una carta di pagamento - potrà avvenire solo a condizione che questo proceda all'acquisto delle azioni della banca"* ed escluderebbe che gli incentivi del personale dirigenziale e dipendente possano esser direttamente o indirettamente correlati all'attività di collocamento o vendita delle azioni. Ciò sarebbe stato anche previsto, come evidenziato sempre dal professionista, dalla normativa interna emanata in relazione agli aumenti di capitale 2013 e 2014. Inoltre, la Banca, al fine di garantire l'effettivo rispetto di tali misure, si sarebbe dotata di un organico sistema di controlli interni e di un Codice Etico che prevedrebbe l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di queste norme regolamentari interne;

- per quanto concerne la specifica condotta relativa ai prodotti riservati ai soci, *i.e.* mutui soci e conti correnti soci, la Banca, in qualità di società cooperativa, avrebbe legittimamente adottato una politica commerciale volta ad affiancare, ai servizi con condizioni *standard*, un’offerta di prodotti a condizioni particolari riservata ai propri soci persone fisiche, lasciando impregiudicata la facoltà di scelta dei clienti tra le proprie diverse offerte;
- con specifico riferimento ai mutui soci, la Banca avrebbe previsto la possibilità per i vecchi e i nuovi soci di accedervi e la scelta dei consumatori di sottoscrivere azioni della Banca non sarebbe il risultato di alcun indebito condizionamento ma apparirebbe motivata dalla mera possibilità di accedere ad un finanziamento a condizioni agevolate.

Peraltro, secondo il professionista, anche a voler ammettere che i dipendenti delle filiali della Banca avessero vincolato l’erogazione di finanziamenti alla sottoscrizione di azioni precludendo al consumatore di sottoscrivere un mutuo diverso da quello offerto ai soci, non si comprenderebbe come tale condotta possa “*falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio*”. La decisione di accendere un mutuo e la scelta in merito all’istituto cui rivolgersi rappresenterebbero, per la Banca, una decisione che un consumatore medio “*normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*” compirebbe con ponderazione, vagliando le diverse alternative presenti sul mercato. Inoltre, sempre qualora si ammettesse che taluni dipendenti della Banca abbiano compiuto delle illecite pressioni sui consumatori per indurli a sottoscrivere azioni della medesima, le stesse non potrebbero essere in ogni caso elevate al rango di “pratica” ma sarebbero al più riconducibili ad isolati episodi. Ciò troverebbe, secondo il professionista, inequivocabile conferma nell’esiguo numero di segnalazioni a riguardo depositate agli atti del fascicolo istruttorio (meno di [omissis]). I numeri, peraltro, mostrerebbero che i mutui soci rappresenterebbero solo una piccola parte di quelli complessivamente erogati dalla Banca;

- con specifico riferimento ai conti correnti soci, la Banca rileva che il conto corrente di erogazione e di regolamento dei mutui poteva essere detenuto anche presso altra banca e ciò risulterebbe dal “Manuale dei finanziamenti ipotecari” che riporta la seguente previsione: “*il cliente è libero di essere intestatario di un c/c di regolamento del mutuo presso altra banca sin dall’erogazione [...] così come è libero – durante la vita del mutuo – di chiedere la chiusura del c/c presso la nostra Banca e continuare a pagare le rate tramite RID dal c/c presso altra banca*”, nonché dai Fogli

informativi messi a disposizione della clientela presso ogni filiale e sul sito *internet* della Banca e dalle minute notarili inviate al mutuatario prima della stipula del mutuo. In tali documenti, infatti, come rilevato dal professionista, sarebbe stata contemplata l'ipotesi in cui il conto di erogazione e di regolamento fosse presso altra banca. È chiaro, come evidenziato sempre dal professionista, che una delle possibilità, da valutare in termini di convenienza, che si prospettavano ai clienti nei cui confronti la Banca erogava un mutuo, fosse quella di collegare l'erogazione e il regolamento dello stesso a un conto corrente soci. Tale possibilità, tuttavia, sarebbe stata ben lungi dal tradursi in un obbligo o in una qualsiasi altra forma di indebito condizionamento. I consumatori sarebbero stati messi nelle condizioni di conoscere le varie alternative offerte dalla Banca e di scegliere – in piena autonomia – la soluzione maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Tale circostanza sarebbe, peraltro, confermata, per la Banca, dai seguenti numeri: su un totale di [5.000-7.000] “Mutui soci” erogati dalla Banca nel periodo compreso tra gennaio 2013 – aprile 2015, solo [1.000-3.000] (appena il [20-30%]) sarebbe stato erogato con contestuale apertura di un conto corrente soci.

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

62. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda, tra gli altri, prodotti di finanziamento, in data 22 luglio 2016 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

63. Con parere pervenuto in data 16 agosto 2016, la suddetta Autorità ha rappresentato di non ravvisare “*motivi ostativi alle determinazioni*” di competenza dell'Autorità.

V. PARERE DELLA CONSOB

64. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda, tra gli altri, prodotti di investimento, in data 25 luglio 2016 è stato richiesto il parere alla CONSOB, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

65. La CONSOB non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Questioni preliminari

66. In via preliminare va affrontata l'eccezione di incompetenza dell'Autorità sollevata dal professionista nelle proprie memorie difensive, eccezione che non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

67. Sul punto si consideri che il presente procedimento concerne una precipua condotta aggressiva consistente nell'aver indebitamente indotto i consumatori all'acquisto di titoli della Banca, come condizione necessaria ai fini dell'erogazione del mutuo ipotecario.

68. Detto comportamento non trova divieto e riscontro alcuno nella disciplina settoriale dettata dal T.U.F. ma, al contrario, integra un'ipotesi di pratica commerciale scorretta il cui accertamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 3 e 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Né vale a smentire quanto appena detto l'eccezione di Parte secondo cui l'accertamento dell'Autorità violerebbe il principio del *ne bis in idem*, in considerazione dell'avvenuto avvio, da parte della CONSOB, di procedimenti sanzionatori su questioni in parte simili rispetto a quelle oggetto del presente procedimento.

Al riguardo, valga osservare che, da quanto evincibile in atti, il procedimento in esame si differenzia da quelli instaurati presso la CONSOB sotto il profilo delle condotte esaminate. La pratica oggetto del procedimento *de quo*, infatti, non riguarda la valutazione di possibili condotte operative irregolari/illecite nei confronti della clientela rispetto alla disciplina contenuta nel T.U.F. sui servizi e sull'attività di investimento, ma l'abbinamento forzoso finanziamenti – titoli della Banca e, nel caso specifico dei “mutui soci”, il loro abbinamento con i conti correnti soci; fattispecie quest'ultima oggetto peraltro di specifica individuazione quale pratica commerciale scorretta all'interno dell'art. 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo.

Tali iniziative non sono inoltre caratterizzate da un esplicito nesso funzionale con l'acquisto di azioni/obbligazioni della Banca, come le operazioni di tipo "baciato", che discendono, invece, da richieste di investimento in titoli della Banca da parte della clientela.

69. Si rilevi, infine, che, come definitivamente chiarito dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2016, nn. 3 e 4, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta aggressiva - come nel caso in esame - anche nei settori regolati spetta, in via esclusiva, all'Autorità, anche laddove il professionista si sia attenuto alla regolazione in vigore.

70. Alla luce di quanto sopra considerato, risulta, pertanto, in conclusione, priva di pregio l'eccezione di incompetenza avanzata dalla Banca rispetto alla pratica commerciale ad essa contestata.

71. Sempre in via preliminare vanno, infine, affrontate le censure della Banca sull'asserita violazione del diritto di difesa nei suoi confronti, in particolare relativamente agli addebiti di cui alla comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. Ad avviso del professionista, infatti, la comunicazione di chiusura istruttoria non darebbe conto delle evidenze acquisite nel corso del procedimento né si discosterebbe dalle contestazioni avanzate nella comunicazione di avvio del procedimento e nell'integrazione oggettiva del procedimento.

72. L'eccezione deve essere tuttavia disattesa. Le disposizioni normative che regolano il procedimento di accertamento delle violazioni del Codice del Consumo, in particolare, gli artt. 6 e 16 del Regolamento sulle Procedure Istruttorie del 1° aprile 2015, prevedono che successivamente alla comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e laddove il responsabile del procedimento ritenga sufficientemente istruita la pratica, lo stesso comunichi alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria con indicazione di un termine entro il quale le stesse possono presentare memorie conclusive o documenti, rimettendo poi gli atti, previa acquisizione, ove necessario, del parere dell'AGCOM e dell'Autorità di regolazione competente, al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

73. Nel caso di specie, nella medesima comunicazione sono state confermate e precisate le condotte contestate nella comunicazione di avvio e nell'integrazione oggettiva del procedimento con il precipuo scopo di rafforzare le già ampie facoltà di difesa del professionista destinatario della comunicazione di avvio e dell'integrazione oggettiva del procedimento. In questo contesto, la comunicazione in parola ha inteso agevolare il diritto di

difesa, configurando un sistema assistito da una piena garanzia del contraddittorio, anche grazie all'ulteriore sollecitazione alla presentazione di memorie difensive o documenti. Inoltre, come si evince dalla scansione procedimentale e dai documenti depositati in atti, in tutto il corso dell'istruttoria la Banca ha esercitato più volte il diritto di accesso agli atti, ha depositato proprie memorie difensive e relativi documenti allegati, tutti pertinenti ai rilievi mossi e concernenti anche le segnalazioni acquisite agli atti del procedimento. Nel corso del procedimento sono stati altresì assicurati termini congrui per la formulazione delle difese e la produzione documentale, avendo l'Autorità accolto le istanze di proroga dei termini avanzate dalla Banca, nonché concesso le relative estensioni. Con la comunicazione di conclusione della fase istruttoria il professionista è stato messo in condizione di poter svolgere le proprie puntuali argomentazioni difensive rispetto a tutte le fattispecie qui considerate, assicurando quindi il livello di contraddittorio delineato dalla recente giurisprudenza⁴⁷.

74. Alla luce di quanto sopra, il diritto di difesa risulta essere stato più che garantito al professionista.

Valutazioni nel merito

75. Oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento è la condotta consistente nell'aver nei fatti condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili. Più precisamente, i consumatori intenzionati a richiedere dei finanziamenti sarebbero stati costretti, al fine di potervi accedere, a sottoscrivere titoli della Banca.

Pertanto, rientrano nell'ambito oggettivo di valutazione del procedimento unicamente quelle iniziative commerciali poste in essere dal professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli presso la clientela che traggono origine da richieste di finanziamento presentate dai clienti stessi alla Banca.

Nel caso dei suddetti "mutui soci", i consumatori sarebbero stati, poi, condizionati, al fine di ottenere le condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinari: i) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni), necessari per diventare soci e poter accedere ai prodotti di mutuo *de quibus* riservati ai soci e ii) a non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non

⁴⁷ Cfr. sul punto sentenza del Consiglio di Stato n. 5253 del 17 novembre 2015.

perdere le condizioni economiche agevolate. Inoltre, questi consumatori sarebbero stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la prospettazione della necessità di detenere un rapporto di conto corrente presso la Banca collegato al mutuo e della possibilità di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci, senza essere informati della non obbligatorietà dell'apertura dello stesso presso la medesima banca erogatrice del mutuo.

76. In particolare, le risultanze del procedimento appaiono confermare la vendita abbinata finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società soprattutto negli anni 2013 e 2014, e, in particolare, nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale, al fine di giungere al successo delle medesime e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento di determinati *ratio* patrimoniali in vista del passaggio alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e la crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari). Tuttavia, dalle risultanze istruttorie è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione e, pertanto, la medesima deve circoscriversi a questa specifica forma di prestito.

77. Numerose evidenze, infatti, confermano come ai consumatori istanti mutui la Banca collocasse in modo forzoso propri titoli. Danno prova di tale comportamento:

- la documentazione relativa alle risultanze dell'attività ispettiva condotta dalla BCE nel 2015 e dei successivi approfondimenti interni effettuati dalla Banca, che evidenzia come da parte della Direzione Generale della Banca, più precisamente la Divisione Mercati, e dei Direttori di Area e Regionali vi fosse un'esplicita indicazione alla Rete di collocare al massimo i titoli presso la clientela, con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento;
- la documentazione rappresentata da appunti di partecipanti alle riunioni collegiali, in cui sono annotate indicazioni impartite dai Capi Area ai Direttori di Filiale di questo tenore “*Soci nuovi (su qualsiasi richiesta cliente)*”, “*Soci/ogni affidamento deve essere affiancato da soci*” e “*No fidi a non soci*”;

- le dichiarazioni di alcuni dirigenti di filiale acquisite in ispezione che confermano come fosse politica della Banca quella di collocare prodotti di finanziamento (in particolare, mutui) abbinati all'acquisto di titoli azionari;
- le segnalazioni di consumatori pervenute all'Autorità e alcuni reclami prodotti dallo stesso professionista nei quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere la concessione di un finanziamento/mutuo fosse l'acquisto di azioni della Banca, e, in particolare, l'acquisto di un ammontare di azioni tale da far assumere la qualifica di socio;
- i dati relativi alla crescita della compagine sociale che negli anni 2013 e 2014 risulta essere pari addirittura al 59% circa;
- la disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate mutui - titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio.

78. In particolare, i dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate mutui - titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio sono indicativi di questa politica commerciale fortemente perseguita dalla Banca di collocamento di proprie azioni ad ogni richiesta di prestito dei consumatori. Le percentuali di mutui in abbinamento a titoli, riportate nella TABELLA N. 1 sono, infatti, rilevanti e sintomatiche di questa spinta commerciale e, infatti, risulta che un mutuo immobiliare e di liquidità su due negli anni 2013 e 2014 è avvenuto con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato. Le percentuali di abbinamento mutui - titoli, sono, poi, ancora più significativi se si considerano i valori mensili in quanto si raggiungono picchi del [70-80%] circa per il 2013 e del [60-70%] circa per il 2014. Tutto ciò benché le stesse siano sicuramente sottostimate, in quanto, come già rappresentato nelle evidenze, l'intervallo di tempo considerato per la rilevazione della contestualità della sottoscrizione dei finanziamenti, ed in particolare dei mutui, con l'acquisto dei titoli: 2 mesi prima o 3 mesi dopo rispetto alla data di accensione del finanziamento, risulta essere eccessivamente circoscritto rispetto alle tempistiche più ampie in cui è avvenuto in molti casi l'acquisto dei titoli. Si consideri, infatti, che nel momento in cui si prende a riferimento quale intervallo di tempo per la rilevazione della contestualità quello più ampio e coerente con la realtà dei fatti rappresentato da 6 mesi prima o 6 mesi dopo rispetto alla data di accensione del finanziamento, come nella penultima colonna della TABELLA N. 3, tali valori percentuali aumentano di diversi punti rispetto agli stessi rilevati con collocamento di titoli nell'arco temporale: 2 mesi prima/3 mesi

dopo, e.g. negli anni 2013 e 2014 si passa da una percentuale del [50-60%] circa ad una del [60-70%] circa.

79. Sempre le risultanze istruttorie hanno, inoltre, fatto emergere che, soprattutto al fine di giungere al successo delle predette operazioni di aumento del capitale e raggiungere gli obiettivi prefissati con le medesime, veniva offerto ai consumatori/persone fisiche, nel caso in cui questi ultimi richiedessero un prodotto di mutuo - sotto la prospettazione di un prodotto particolarmente conveniente - il “mutuo soci”, che li obbligava all’acquisto di pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni) per assumere la qualifica di soci e a non venderli per mantenerla e continuare a beneficiare delle agevolazioni connesse al finanziamento. Tale offerta è stata anch’essa - nell’ambito delle più generali sollecitazioni al collocamento dei titoli della Banca - fortemente spinta dalle strutture di vertice con riguardo alla clientela *retail*, tanto da far sì che giungesse a percentuali di sottoscrizione molto elevate sia che si considerino i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio (a prescindere dal momento dell’acquisizione di tale qualifica) sia che si tenga conto dei consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio nei 6 mesi prima o 6 mesi dopo rispetto alla data della stipulazione del finanziamento pari rispettivamente al [70-80%] circa e al [60-70%] circa del totale dei mutui negli anni 2013 e 2014 ed ancora rilevanti, in particolare con riferimento ai consumatori già soci e pari al [60-70%] circa nei primi quattro mesi dell’anno 2015 (Cfr. TABELLE NN. 3 e 4). Più in dettaglio, nel 2013, ed in particolare negli ultimi mesi dell’anno, si sono riscontrati valori massimi di sottoscrizione dei mutui soci rispetto alla totalità mutui rispettivamente pari all’[80-90%] circa e all’[80-90%] circa e nel 2014 le percentuali in questione hanno superato in diversi mesi il valore dell’[80-90%] circa per i primi e il valore del [70-80%] circa per i secondi. Con riguardo al 2015, i dati sono significativi si registrano sino ad aprile 2015 e ciò trova spiegazione da quanto fatto presente in sede ispettiva in alcune filiali circa la circostanza per cui il prodotto “mutuo soci” non è stato più proposto ai consumatori a partire dal secondo semestre 2015 in ragione della consistente riduzione del prezzo delle azioni della Banca avvenuta nell’aprile 2015⁴⁸.

80. Con riguardo, poi, alle segnalazioni sui comportamenti contestati depositate agli atti del fascicolo istruttorio, non può condividersi l’argomentazione della Parte, secondo cui il loro esiguo numero

⁴⁸ Doc. n. 15 in atti.

escluderebbe la configurabilità di una pratica commerciale scorretta. Secondo il costante orientamento dell’Autorità, confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini della configurazione dell’illecito non occorre l’esplicarsi di effetti prodotti dalla condotta, essendo invece sufficiente che, sulla base di un giudizio prognostico, la stessa sia ritenuta idonea ad incidere potenzialmente sulle scelte dei consumatori.

81. Nel corso dell’attività istruttoria è emerso anche che contestualmente alla sottoscrizione del mutuo soci avveniva, altresì, l’apertura di un conto corrente soci. La Banca riusciva a realizzare tale pratica legante mediante la prospettazione della necessità di instaurare presso di sé un nuovo rapporto di conto corrente ai fini del perfezionamento del mutuo soci, facendo inoltre leva sulla possibilità di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di socio. Tale comportamento discendeva, come rilevato in istruttoria, sia dalle sollecitazioni impartite dai vertici ad aprire nuovi conti correnti così come riscontrato nei citati appunti presi da partecipanti alle riunioni di Area con i Direttori di Filiale in cui era presente la seguente annotazione: *“Nuovi c/c (estinguere solo i necessari) propedeutici x le trimestraliffare leva sui deboli”*⁴⁹, sia dal fatto che i conti correnti contribuivano al raggiungimento degli obiettivi previsti per il personale dipendente della Banca nel richiamato sistema incentivante 2013.

82. Ciò risulta, considerando quale denominatore il N. mutui soci stipulati da consumatori derivante dalla considerazione quale intervallo di tempo per la rilevazione della contestualità della sottoscrizione dei finanziamenti con l’acquisto titoli: 6 mesi prima o 6 mesi dopo rispetto alla data di accensione del finanziamento, peraltro, confermato dai seguenti dati negli anni 2013 e 2014: su un totale di [5.000-7.000] mutui soci stipulati da consumatori, ben il [50-60%] circa sono stati caratterizzati dall’abbinamento con il conto corrente soci e tale valore percentuale permane nel 2015 (Cfr. TABELLA N. 5, in particolare, ultima colonna).

83. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra svolte, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 3-bis, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento offerti dal professionista.

⁴⁹ Doc. n. 16.9 in atti.

84. Banca Popolare di Vicenza subordinando l'erogazione dei mutui richiesti dai consumatori alla sottoscrizione da parte dei medesimi di propri titoli ha esercitato un indebito condizionamento nei loro confronti. Nel caso dei "mutui soci", tale indebito condizionamento si è realizzato, in particolare, nei confronti dei consumatori non soci, con la necessaria sottoscrizione da parte loro di pacchetti minimi di azioni al fine di assumere la qualifica di soci e poter accedere a questi prodotti di mutuo riservati ai soci, titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste. Si deve, poi, considerare la situazione di forte asimmetria tra la posizione della Banca concedente il finanziamento e quella potenzialmente debole e vulnerabile del cliente/consumatore istante dovuta alle proprie condizioni economiche. Inoltre, sempre in questo caso specifico dei "mutui soci", Banca Popolare di Vicenza ha obbligato i consumatori anche all'apertura di un conto corrente collegato al mutuo presso la stessa: un conto corrente riservato ai soci, contravvenendo al disposto di cui al comma 3-*bis*, dell'art. 21 del Codice del Consumo.

85. In base all'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo la pratica commerciale in oggetto contrasta con la diligenza professionale che può legittimamente attendersi da un operatore nel settore bancario ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. In particolare, è da evidenziare che non si è riscontrato da parte di Banca Popolare di Vicenza, il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere nelle condotte in esame, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta e del fatto che rappresenta un operatore importante nel contesto bancario italiano, capogruppo dell'omonimo Gruppo Banca Popolare di Vicenza, attualmente decima realtà bancaria in Italia per totale attivo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

86. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

87. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in

virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

88. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2015 un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 3,7 miliardi di euro, e del fatto che rappresenta un importante operatore nel contesto bancario italiano ed europeo, come attestato dalla circostanza che è sottoposto alla vigilanza della BCE.

Va poi rilevata la natura particolarmente grave della pratica in quanto aggressiva e l'entità del potenziale pregiudizio economico complessivamente derivante per i consumatori nonché quello effettivamente arrecato ai consumatori stante il numero elevato di quelli coinvolti. Rileva altresì al riguardo la circostanza che l'ammontare minimo di azioni, al fine di assumere la qualifica di soci, acquistato da ciascun consumatore è stato pari a n. 100, con un esborso, quindi, minimo *pro capite* (considerato il valore di ciascuna azione all'epoca dei fatti di 62,5 euro) di 6.250 euro, nell'ambito di mutui ipotecari anche di rilevante entità. Pertanto, si è associato al relevantissimo onere derivante dal mutuo anche il considerevole esborso per l'acquisto dei titoli, peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca.

Sempre avuto riguardo alla gravità della condotta, si consideri il grado di diffusione della pratica estesa, tenuto conto della rete di filiali della Banca distribuite in quasi tutte le regioni italiane, al territorio nazionale.

89. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale nel suo complesso è stata posta in essere da almeno gennaio 2013 e quantomeno fino ad aprile 2015 ed ha avuto particolare sviluppo nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale della Banca.

90. Sulla base di tali elementi, elementi, vista la particolare gravità e durata della pratica commerciale, si ritiene di fissare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Popolare di Vicenza al massimo edittale nella misura di 5.000.000 € (cinque milioni di euro).

91. Tuttavia in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita

al 31 dicembre 2015, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Popolare di Vicenza nella misura di 4.500.000 € (quattromilionicinquecentomila euro)⁵⁰.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere della Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 3-*bis*, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di scelta del medesimo in relazione ai prodotti di finanziamento, nel prospettare di potervi accedere solo sottoscrivendo titoli della Banca, e, nel caso specifico dei "Mutui Soci", con la necessaria sottoscrizione di: *i*) pacchetti minimi di azioni al fine di assumere la qualifica di soci e poter accedere a questi prodotti, da non disinvestire per non perdere le condizioni economiche agevolate ivi previste e *ii*) conti correnti riservati ai soci presso la stessa Banca Popolare di Vicenza collegati a tali mutui.

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.), costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 3-*bis*, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.) una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.500.000 € (quattromilionicinquecentomila euro).

⁵⁰ Al riguardo si osserva che l'importo della sanzione totale sopra indicata rappresenta una percentuale ampiamente inferiore all'1% del fatturato della Banca pari a circa lo 0,12%.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella